

Dicembre 1996

RACCOMANDAZIONE
riguardante
L'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATTINENTI
ALLE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

1. Lo scopo di questa Raccomandazione è di essere usata come Linea Guida per i costruttori di Unità di Trattamento Aria.
2. Deve essere ricordato e tenuto a mente che lo scopo principale delle Direttive è di raggiungere un livello comune di sicurezza e di consentire un libero movimento delle merci tra Stati membri e non di certificare la qualità del prodotto o di garantire le prestazioni.
3. La marcatura CE, che presume la conformità con le Direttive attinenti, non è concessa da un ente di prova o d'ispezione; è fissata sul prodotto dal costruttore che semplicemente dichiara questa conformità.

E U R O V E N T / C E C O M A F

**EUROPEAN COMMITTEE OF
AIR HANDLING, AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION
EQUIPMENT MANUFACTURERS**

DIRETTIVE ATTINENTI

Le seguenti Direttive sono attinenti alle Unità di Trattamento Aria:

Direttiva	Designazione	Data di implementazione obbligatoria
Macchine (sicurezza)	MD 89/392	1 gennaio 1995
Compatibilità elettromagnetica	EMC 89/336	1 gennaio 1996
Bassa tensione	LVD 73/23 ; 93/68	1 gennaio 1997

RACCOMANDAZIONE

Le Unità di trattamento aria devono essere conformi a tutte le direttive attinenti, ma solo la Direttiva di Sicurezza Macchine sarà considerata nella presente Raccomandazione perchè l'applicazione puo essere fatta in modi differenti dai costruttori; una base comune puo essere utile.

1. Introduzione

La Direttiva di Sicurezza Macchine stabilisce i requisiti minimi riguardanti la sicurezza delle macchine, consentendo così che la libera circolazione delle merci in Europa sia valida per le macchine.

2. Campo d'applicazione

Una macchina come definita nella Direttiva di Sicurezza Macchine è, tra le altre cose, un complesso di parti o meccanismi intercollegati almeno uno dei quali in movimento o un complesso di macchine disposte e azionate in modo tale da funzionare insieme come un tutto.

E' dunque ovvio che le Unità di Trattamento Aria sono macchine in accordo con la Direttiva di Sicurezza Macchine.

3. Valutazione di conformità

La conformità di una Unità di Trattamento Aria con la Direttiva di Sicurezza Macchine è garantita dal costruttore dell'unità. Ci sono due casi differenti:

- * Unità di Trattamento Aria pronte per l'impiego, cioè unità che sono completamente montate, con motore e regolazione, sono provviste di un marchio CE. Questo si applica anche a Unità di Trattamento Aria che non richiedono alcuna regolazione. Queste unità sono consegnate assieme a una **Dichiarazione di conformità**.
- * Unità di Trattamento Aria non pronte per l'impiego, ad es, unità senza regolazione, senza motore, o un'unità non assemblata, non sono provviste di un marchio CE. Le unità sono consegnate assieme a una **Dichiarazione di incorporazione**.

4. Provvedimenti che devono essere presi dal costruttore

Il costruttore di Unità di Trattamento Aria deve considerare tutti i requisiti della Direttiva di Sicurezza Macchine:

* Durante la progettazione e la costruzione dell'Unità di Trattamento Aria, i requisiti di base di sicurezza e di igiene secondo l'allegato I della Direttiva di sicurezza macchine devono essere soddisfatti.

Le organizzazioni di standardizzazione europee CEN e CENELEC sono state incaricate dalla commissione CE di definire e stabilire questi requisiti in cosiddette norme armonizzate. Fino a quando non esistono delle norme armonizzate per singoli prodotti, sono applicabili norme e regolamenti nazionali.

* Usando un campione della rispettiva unità, il costruttore deve dimostrare i rischi che comporta e prendere i provvedimenti correttivi appropriati. Una relazione di questa analisi dei rischi deve essere inclusa nella documentazione tecnica.

* Per ogni prodotto il costruttore deve preparare e tenere a disposizione per un periodo di tempo commisurato alla sua importanza per ispezione il fascicolo tecnico completo che mostra le prove di conformità ai requisiti della Direttiva:

- il disegno d'assieme dell'unità, incluso i diagrammi del circuito di regolazione
- disegni, fogli di calcolo, risultati di prove etc. che provano che i requisiti di base di sicurezza e di igiene della Direttiva di Sicurezza Macchine sono soddisfatti.
- una lista che mostra i requisiti di base per la Direttiva di Sicurezza Macchine, le norme applicate e le specifiche tecniche applicate
- una descrizione delle misure scelte per prevenire i rischi riguardanti l'unità
- rapporti e/o certificati rilasciati da laboratori qualificati
- una copia delle istruzioni d'uso.

I fascicoli tecnici non devono essere dati al cliente; sono previsti per essere utilizzati da Autorità Competenti Nazionali se il prodotto è oggetto d'inchiesta.

* Il costruttore deve consegnare l'Unità di Trattamento Aria insieme alle istruzioni per l'installazione e l'uso nella lingua del Paese dove l'unità deve essere usata, includendo:

- dettagli riguardo trasporto e stoccaggio (peso, dispositivi di sollevamento, dispositivi di sicurezza del trasporto, luogo e condizioni di stoccaggio)
- descrizione del prodotto (nome e indirizzo del costruttore, dati tecnici e proprietà, dispositivi di protezione, condizioni ambiente, uso secondo le regole, dati sonori)

* Unità pronte per l'uso devono essere fornite con il marchio CE.

* La **Dichiarazione di conformità** o la **Dichiarazione di incorporazione** del costruttore deve essere fornita assieme all'unità.

5. Valutazione di conformità in luogo

Se le Unità di Trattamento Aria non pronte per l'uso sono assemblate per formare impianti pronti per l'uso (ad es. in luogo) la persona incaricata di queste operazioni di assemblaggio deve eseguire la valutazione di conformità, emettere una Dichiarazione di conformità e applicare il marchio CE. Nel caso delle Unità di Trattamento Aria, questi provvedimenti possono essere presi dal tecnico di progetto, dall'appaltatore generale o dall'utilizzatore.

LISTA DELLE ASSOCIAZIONI MEMBRI

BELGIUM

FABRIMETAL

80 Bd Reyerslaan -
B-1030 BRUXELLES
Tel. 32/2/7067985 - Fax : 32/2/7067966
E-mail: info@fabrimetal.be

GERMANY

FG ALT im VDMA

Postfach 71 08 64 - D-60498 FRANKFURT AM MAIN
Tel. 49/69/6603 1227 - Fax : 9/69/6603 1218
E-mail: ALT@VDMA.org

SPAIN

AFEC

Francisco Silvela, 69-1°C - E-28028 MADRID
Tel. 34/9/1/4027383 - Fax : 34/9/1/4017927

FINLAND

AFMAHE

Etaläranta 10 - FIN-00130 HELSINKI
Tel. 358/9/19231 - Fax : 358/9/624462

FINLAND

FREA

P.O. Box 118
FIN-00811 HELSINKI
Tel : 358/9/759 11 66 - Fax : 358/9/755 72 46

FRANCE

UNICLIMA

F-92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : 33/1/47176292 - Fax : 33/1/47176427

GREAT BRITAIN

FETA (HEVAC and BRA)

Henley Road – Medmenham
MARLOW BUCKS SL7 2ER
Tel : 44/1491/578674 - Fax : 44/1491/575024
E-mail: info@feta.co.uk

ITALY

ANIMA - CO.AER

Via Battistotti Sassi, 11 - I-20133 MILANO
Tel : 39/02/73971 - Fax : 39/02/7397316

NETHERLANDS

NKI

Postbus 190 - NL-2700 AD ZOETERMEER
Tel: 31/79/353 12 59 - Fax : 31/79/353 11 15
E-mail: nki@fme.nl

NETHERLANDS

VLA

Postbus 190 - NL-2700 AD ZOETERMEER
Tel. 31/79/353 11 00 - Fax : 31/79/353 13 65
E-mail: vla@fme.nl

NORWAY

NVEF

Postboks 6697, St Olavs Plass –
0129 OSLO
Tel. 47/22202790 - Fax : 47/22202875

SWEDEN

KTG

P.O. Box 5510 - S-114 85 STOCKHOLM
Tel. 46/8/782 08 00 - Fax : 46/8/660 33 78

SWEDEN

SWEDVENT

P.O. Box 175 37 - S-118 91 STOCKHOLM
Tel : 46/8/762 75 00 - Fax : 46/8/668 11 80
E-mail: bo.gostoring@isab.postnet.se

TURKEY

ISKID

FORM A.S.

Ruhi Bagdadi Sok No:1 Balmuncu
TR-80700 ISTANBUL
Tel : 90/212 288 15 70 - Fax : 90/212 272 56 52
E-mail: formas@superonline.com

REC 02

Per ulteriori informazioni :

Sule BECIRSPAHIC
Eurovent/Cecomaf Technical Secretariat
15 rue Montorgueil
75001 PARIS
Tel 33 1 40 26 00 85
Fax 33 1 40 13 75 44